REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

DISCIPLINARE DI GARA

PNRR/M6 – Piano nazionale di ripresa e resilienza / Missione 6 Salute – Componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale – Intervento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie"

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del sito di risonanza magnetica presso il presidio ospedaliero CTO di Iglesias – Applicazione C.A.M. D.M. 23 giugno 2022 – Gara su delega di Asl n° 7 Sulcis Iglesiente – Finanziata con fondi PNRR – CUP: B34E22000380006 – CIG B76A1CF71E

PREMESSE 5

1. PIATTAFORMA TELEMATICA 7

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 7

1.2 DOTAZIONI TECNICHE 9

1.3 IDENTIFICAZIONE 10

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 11

2.1 DOCUMENTI DI GARA 11

2.2 CHIARIMENTI 12

2.3 COMUNICAZIONI 13

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 14

3.1 DURATA 17

3.2 OPZIONI E RINNOVI 17

3.3 REVISIONE DEI PREZZI 18

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 18

3.5 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE PNRR/PNC 19

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 19

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 21

5.1 SELF CLEANING 22

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 23

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 23

6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO – PROFESSIONALI 26

6.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 27

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA OPERATORE ECONOMICO RAGGRUPPATO 28

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 28

7. AVVALIMENTO 29

8. SUBAPPALTO 31

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE E ADEMPIMENTI PNRR 33

10. GARANZIE 35

11. SOPRALLUOGO 37

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 37

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 38

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 39

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 41

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 43

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 44

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 48

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 49

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 51

15.5 DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI DICHIARAZIONI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 51

15.6 DICHIARAZIONE DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO 54

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA 55

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 56

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 56

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE ED ESCLUSIONE AUTOMATICA 57

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 58

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 59

22. CODICE DI COMPORTAMENTO 60

23. ACCESSO AGLI ATTI 60

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 61

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 61

PREMESSE

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta in oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto, secondo il disposto di cui all'articolo 87 del Decreto legislativo 36/2023 e ss.mm.ii. in seguito Codice.

Con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022, al fine di rispettare le scadenze perentorie stabilite dalla normativa nazionale ed europea, è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 con l'indicazione, nei casi previsti, del cofinanziamento regionale.

Con DGR n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR, allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, sottoscritto in data 31/05/2022, tra il Ministero della Salute e la Regione Autonoma della Sardegna, quale soggetto attuatore degli interventi previsti nella Missione 6.

Con convenzione numero di repertorio 26 e numero di protocollo 25258, stipulata l'08.11.2022, si è adottato l'accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna e le aziende del Servizio Sanitario regionale per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 Salute.

Con Delibera del Commissario Straordinario ASL n° Sulcis Iglesiente n. 144/2025 , è stato determinato di affidare i lavori di ristrutturazione del sito di risonanza magnetica presso il presidio ospedaliero CTO di Iglesias, e di delegare alla Centrale Regionale di Committenza lo svolgimento della fase di affidamento della procedura di gara.

L'intervento oggetto della procedura di gara è finanziato a valere sulle risorse del PNRR – Missione 6 Salute – Componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale – Intervento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie".

La verifica degli elaborati tecnici si è conclusa in data 24 giugno 2025, come da validazione del RUP Claudio Piergianni. Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con Delibera del Commissario Straordinario ASL n° Sulcis Iglesiente n. 144/2025.

La realizzazione degli interventi oggetto del presente appalto dovrà essere coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente, tra gli altri, al rispetto:

- ✓ delle condizionalità del PNRR, garantendo la coerenza con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento;

- ✓ del principio DNSH (Do No Significant Harm), in ottemperanza alle indicazioni contenute nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32, aggiornata con successiva Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, anche con riferimento alle schede di autovalutazione, nonché dei principi del Tagging climatico e digitale ove applicabili in considerazione delle opere oggetto di intervento;

- ✓ degli altri principi trasversali previsti dal PNRR della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- ✓ delle disposizioni relative alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione dell'intervento stesso.

Ai sensi dell'art. 225, comma 8, del del D. Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), alla procedura di affidamento dovranno essere applicate le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice.

Come disposto dall Delibera del Commissario Straordinario ASL n° Sulcis Iglesiente, n. 144/2025, per tale procedura la stazione appaltante si avvale della facoltà di esaminare le offerte economiche prima di valutare l'idoneità degli offerenti **(c.d. inversione procedimentale)**, come previsto dall'art. 107, comma 3, del Codice.

Luogo di esecuzione: Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias

NUTS ITG2C

CIG XXXXXXXXXX

CPV 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

CUP B34E220000380006

Il **Responsabile unico del progetto,** ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Claudio Ciro Piergianni – claudio.piergianni@aslsulcis.it

La **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento di competenza della Centrale regionale di committenza** è Luana Cau – lcau@regione.sardegna.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura di gara verrà espletata utilizzando la nuova piattaforma di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna, SardegnaCAT, accessibile all'indirizzo https://sardegnacat.regione.sardegna.it/, pertanto ogni riferimento ad essa nel presente disciplinare è da intendersi al sistema raggiungibile al predetto link.

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" disponibile sul sito www.sardegnacat.it al seguente link;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme ai Manuali Operativi disponibili sulla Piattaforma e a quanto previsto nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Informazioni" > "Condizioni generali di utilizzo" e scaricabile tramite il seguente link.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti: Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare anche se non allegati al presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei Manuali operativi presenti in Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all'articolo 66;

c) avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

  II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

  III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In caso di avvalimento la registrazione deve essere altresì effettuata da ciascuna impresa ausiliaria.

1.3 Identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati sulla Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nel documento "Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche" disponibile nella sezione "Informazioni" > " Manuali OE" > OE_Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche", e scaricabile tramite il seguente link.

Gli operatori economici posso registrarsi sulla Piattaforma tramite la sezione "Registrazione Operatori Economici" dell'homepage di SardegnaCAT (https://sardegnacat.regione.sardegna.it/) oppure accedendo direttamente al seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) oppure all'e-mail: support@sardegnacat.zendesk.com.

Agli operatori economici e agli ausiliari non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

a) Disciplinare di gara;

b) Capitolato speciale;

c) Schema di contratto;

d) Domanda di partecipazione (Allegato 1) e modulistica;

e) Documento di gara unico europeo (da compilare sulla Piattaforma)

f) Elaborati DNSH (Relazione; Scheda)

g) Dichiarazione dei dati del titolare effettivo (Allegato 1.5);

h) Elaborati tecnici di progetto;

i) Informativa privacy;

j) Patto di integrità CRC RAS;

k) Codice di comportamento.

La documentazione di gara è accessibile, gratuitamente, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (http://www.regione.sardegna.it) al seguente link: https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/ (oppure seguendo il percorso "Regione" – "Struttura Organizzativa" – "Presidenza" – "Direzione generale della Centrale regionale di Committenza" – nella Sezione servizi: "Bandi e gare" e nella sottosezione della procedura in "Visualizza documenti").

La documentazione è inoltre disponibile sulla Piattaforma SardegnaCAT nell'homepage al seguente link https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore **13:00 del giorno 14 luglio 2025** esclusivamente in via telematica attraverso la sezione "Chiarimenti" della Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Si rinvia al Manuale Presentazione Offerta reperibile al link Manuale

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella parte inferiore della sezione "Chiarimenti" concernente la procedura in oggetto e sul sito istituzionale http://www.regione.sardegna.it seguendo il percorso "Home" – "Atti Bandi Archivi" – "Atti amministrativi" – "Bandi".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile richiedere supporto al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) o tramite email: support@sardegnacat.zendesk.com.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra la stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite SardegnaCAT e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviate). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del sito di risonanza magnetica presso il presidio ospedaliero CTO di Iglesias.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, secondo quanto indicato dal RUP ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 36, l'appalto risulta di modesto importo e con lavorazioni specialistiche in ambiente sanitario da realizzare in maniera unitaria.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice il valore stimato dei lavori è di euro 670.533,03 (€ seicentosettantamilacinquecentotrentatre/03), esclusa IVA e comprensivo degli oneri della sicurezza, articolato come segue:

Tabella n. 1 Oggetto dell'appalto

Lotto	Lavorazione	Cat.	Clas	Importo appalto (€)	Importo base di gara (€)	Importo Sicurezza non soggetto a ribasso (€)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
							Prev o Scor	Sub %
Unico	Edifici civili e industriali	OG1	II	355.982,92	351.685,75	4.297,17	P	Limiti di legge
Unico	Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	235.260,80	232.420,9	2.839,90	S	100
Unico	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	OS30	Lavori < ai 150.000 euro (All II.12)	79.289,31	78.332,19	957,12	S	100
		Totale		670.533,03	662.438,84	8.094,19		

L'importo complessivo dei costi della sicurezza è dato dalla somma delle due componenti di oneri per la sicurezza, quantificati in € 6.094,19, e costi della sicurezza individuati nel DUVRI, quantificati in € 2.000,00, come specificato nella Delibera del Commissario Straordinario ASL n° Sulcis Iglesiente del 23 giugno 2025, n. 144.

Il progetto esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica 23 giugno 2022 avente ad oggetto "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2022), così come modificato dal "Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto dei CAM come indicati nella relazione CAM e a dichiarare il relativo impegno nella Domanda di partecipazione.

Per la presente procedura trova applicazione l'articolo 82, co. 2, del Codice dei Contratti, ovvero ai fini della qualificazione dell'operatore economico, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

Le categorie richieste per la partecipazione sono: **categoria OG1 classifica II (prevalente), categoria OS28 classifica I (scorporabile a qualificazione obbligatoria)** e **categoria OS30 (scorporabile di importo inferiore ai 150.000 euro). Per le lavorazioni della categoria OS30 è richiesta la certificazione secondo la norma UNI/EN/ISO 13485/2021.**

Per ulteriori specifiche sui requisiti di partecipazione si rimanda al paragrafo 6 del presente disciplinare.

L'intervento si compone delle lavorazioni le cui specifiche sono dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto.

La manodopera è pari a **euro 171.728,82**, come stimata nell'"Elaborato EC-RL-010-0 Incidenza Manodopera".

Ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 2 e co. 2-bis, del Codice dei Contratti:

- al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle lavorazioni di OG1 sarà applicato il contratto collettivo F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative di cui all'archivio del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro);

- al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie OS28 e OS30 sarà applicato il contratto collettivo C011 – Metalmeccanici.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo per i lavori come meglio esplicato nel successivo paragrafo 9 del presente Disciplinare.

I prezzari presi a riferimento per la progettazione del presente intervento sono quello elaborato dalla Regione Sardegna "SAR 2024", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/12 del 31 luglio 2024, quello elaborato dalla Provincia di Bolzano, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 1157 del 29/12/2023 modificata con delibera 38 del 09/02/2024, ed i prezzari DEI 2023 e 2024 per impianti tecnologici. Per alcune voci specifiche e specialistiche non presenti in nessuno dei prezzari precedenti si è ricorso ad analisi prezzi basate su analisi di mercato. Per il dettaglio si rimanda ai documenti di Analisi Prezzi EC-RL-007, EC-RL-008 e EC-RL-009.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **a misura**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m) dell'Allegato I.7 al Codice.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 20%, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, ai sensi del comma 18 dell'articolo 125, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., (vedasi art. 22 del Capitolato);

- in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL). Gli stati di avanzamento verranno emessi con una frequenza mensile, dalla consegna o dalla ripresa dei lavori e i relativi pagamenti verranno corrisposti in forma di acconto indipendentemente dlal'ammontare del singolo stato d'avanzamento. L'ammontare del singolo stato d'avanzamento verrà determinato in base alla documentazione contabile dal direttore dei lavori (vedasi art. 21 del Capitolato);

- saldo ai sensi del comma 9, art. 117, del D.lgs. 36/2023 (vedasi art. 23 del Capitolato).

3.1 Durata

La durata prevista dell'appalto è pari a **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

È fatta salva la possibilità della stazione Appaltante di consegnare i lavori in via d'urgenza.

3.2 Opzioni e rinnovi

Per il presente appalto trova applicazione quanto previsto dall'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

3.3 Revisione dei Prezzi

La Stazione Appaltante dà luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 e dell'allegato II.2 bis del Codice del d.lgs. 36/2023. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% applicata alle prestazioni da eseguire e comunque in misura pari all'90% di detta eccedenza.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano i gli indici sintetici di costo di cui al comma 4-quater, art. 60, del Codice, individuati con provvedimento da adottare dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis.

Nelle more di adozione di tale provvedimento, la compensazione è determinata considerando l'indice sintetico del costo di costruzione di un fabbricato residenziale elaborato dall'ISTAT.

Nei contratti di subappalto o sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, le clausole di revisione dei prezzi si applicano anche alle prestazioni subappaltate. Tali clausole, definite tra le parti, devono rispettare i limiti e i criteri previsti dal presente paragrafo. Il Fornitore è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti del subappaltatore.

3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Ai sensi di quanto previsto all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 804.639,64 (ottocentoquattromilaseicentotrentanove/64), al netto di IVA, come da seguente tabella:

Importo a base d'asta	662.438,84
Importo della sicurezza	8.094,19
Importo quinto d'obbligo	134.106,61
Valore globale stimato	**804.639,64**

3.5 Penali e premio di accelerazione PNRR/PNC

Come disciplinato all'art. 20 del Capitolato, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La Stazione Appaltante, laddove l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore dell'importo netto contrattuale, può risolvere il contratto. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. Qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dei C.A.M. e del principio del DNSH. La sanzione applicata per il mancato rispetto dei requisiti elencati nei C.A.M. consiste nell'applicazione di una penale pari al 0,5 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni violazione rilevata. La violazione dei CAM comporterà come ulteriore conseguenza la sospensione del contratto e dei pagamenti fino a regolarizzazione. Se riscontrata nelle fasi di collaudo comporterà la mancata approvazione dei lavori fino a regolarizzazione. A seguito della violazione, l'appaltatore avrà l'obbligo di ripristino immediato a sue spese e senza richiesta di ulteriori oneri e verrà applicata una penale dello 0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno necessario al ripristino. Per ulteriori informazioni si rimanda all'art 7 del capitolato.

Come previsto dall'art. 20 del Capitolato, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, riconosce un premio di accelerazione del 0,6 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo rispetto al termine finale di ultimazione di cui al paragrafo 3.1.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, come definiti dall'articolo 65 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo

del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 65 comma 1 del Codice).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83- bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici **che occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici **che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale tramite i documenti allegati alla piattaforma SardegnaCAT, ove richiesto dal presente disciplinare, o nel FVOE. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Nelle more dell'effettiva messa a regime del FVOE e qualora si riscontrassero difficoltà operative nell'utilizzo dello stesso che impediscano o ritardino le operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica secondo le modalità preesistenti al rilascio del FVOE.

Requisiti di ordine speciale per l'operatore economico:

- qualificazione nelle categorie OG1, OS28 e OS30 e abilitazione secondo la norma UNI/EN/ISO 13485/2021 per le lavorazioni relative agli impianti gas medicali (rientranti nelle lavorazioni della OS30) come di seguito riportat:

Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere:

- **categoria OG1 classifica II (prevalente)**

- **categoria OS28 classifica I (scorporabile a qualificazione obbligatoria)**

Per la Categoria OG1 classifica II:

- in assenza di requisito, è possibile partecipare in forma associata;

- ai sensi dell'art. 104, comma 11, come stabilito dal RUP in virtù della natura specialistica di alcune lavorazioni, non è possibile ricorrere all'istituto dell'**avvalimento**;

- le lavorazioni relative alla realizzazione della Gabbia di Faraday, ricomprese nella categoria OG1, devono essere eseguite dall'aggiudicatario e **non** possono essere subappaltate. L'importo delle stesse è superiore al 50% delle lavorazioni di tale categoria, potrà essere subappaltata la restante parte delle lavorazioni OG1;

Per la categoria OS28 classifica I

- in assenza di requisito è possibile partecipare in forma associata;

- in caso di assenza del requisito è possibile ricorrere all'istituto dell'**avvalimento**;

- il **subappalto** non ha limiti. Data la natura specialistica della lavorazioni, come previsto dal RUP, è fatto **divieto di ricorrere al cd. "subappalto a cascata"**, possibilità prevista dall'art. 119, comma 17 del Codice.

- ai sensi del comma 21 dell'art. 18 dell'All. II.12 al Codice, l'Operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Pertanto, il requisito relativo alla OS28 può essere soddisfatto anche con il possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione in OG11 classifica I.

Per la categoria OS30:

- il concorrente può soddisfare il requisito secondo il disposto dell'articolo 28 dell'Allegato al Codice II.12. Per le specifiche si rimanda al par. 6.1. Il requisito si intende soddisfatto qualora l'Operatore sia in possesso di attestazione SOA;

- abilitazione secondo la norma UNI/EN/ISO 13485/2021

- in assenza di tali requisiti, è possibile partecipare in forma associata;

- è possibile ricorrere all'istituto dell'**avvalimento**;

- ai sensi del comma 21 dell'art. 18 dell'All. II.12 al Codice, l'Operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30

per la classifica corrispondente a quella posseduta. Pertanto, il requisito relativo alla OS30 può essere soddisfatto anche con il possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione in OG11.

- il **subappalto** non ha limiti. Data la natura specialistica della lavorazioni, come previsto dal RUP , è fatto **divieto di ricorrere al cd. "subappalto a cascata"**, possibilità prevista dall'art. 119, comma 17 del Codice.

L'Operatore che esegue i lavori della categoria OS30, con particolare riferimento alle lavorazioni legate agli impianti gas medicali, deve essere in possesso dei requisiti di abilitazione secondo la norma UNI/EN/ISO 13485/2021. In caso di assenza del requisito, è possibile ricorrere all'avvalimento.

REQUISITI SPECIALI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei **requisiti di cui al D.M. n. 37/2008, art. 1, comma 2, lettere: a) – b) – c) – d) – e).** L'operatore economico deve possedere, in fase esecutiva, le prescritte abilitazioni. Qualora l'impresa non fosse in possesso di tale abilitazioni, le lavorazioni dovranno essere subappaltate ad operatore in possesso. Il subappalto deve essere espressamente dichiarato nell'Allegato 1 – Domanda di partecipazione e nel DGUE.

Per i consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di ordine speciale sono soddisfatti con le qualificazioni delle proprie consorziate.

6.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico – professionali

Categoria OS30 – Requisiti art. 28, All. II.12 al Codice, per importi inferiori a 150.000 euro:

a) **importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente** nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (da giugno 2020 a giugno 2025) non inferiore all'importo indicato per la categoria OS30 (€ 79.289,31). Il requisito dovrà essere dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 in fase di gara, con la compilazione del DGUE e dell'Allegato 3. La comprova del requisito avverrà in fase di verifica dell'aggiudicatario;

b) **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente** non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; **l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);**

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Il requisito dovrà essere dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 in fase di gara con la compilazione della parte IV del DGUE (in particolare Sez. C: Capacità tecniche e professionali) e dell'Allegato 1.3 indicando la somma dei fatturati dei soli lavori nella categoria di riferimento degli ultimi 5 anni e la somma dei costi del personale per quegli stessi anni dei soli lavori nella categoria di riferimento. Il rapporto tra "costo del personale" e "fatturato lavori" non deve essere inferiore al 15%.

Nel caso di impresa già in possesso dell'attestazione SOA classifica I e superiori nella categoria OS30, scorporabile, o nella categoria OG11, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

6.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di uno o più soggetti raggruppati, sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. La medesima disciplina si applica con riferimento alle consorziate dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97, del Codice dei Contratti, laddove:

- il componente del R.T.
- la consorziata del consorzio ordinario ovvero del consorzio fra imprese artigiane
- nonché, la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile e la consorziata avente i requisiti di cui il consorzio si avvale

si trovi in un in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, il raggruppamento e/o il consorzio potrà comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In tale caso, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

6.3 Requisiti di capacità economico finanziaria Operatore economico raggruppato

Il requisito relativo alle capacità economica finanziaria e tecnico professionali indicate al paragrafo 6 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68 comma 2.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 65 lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65. comma 2, lettere b), c) c d), sono disciplinati dall'allegato II.12.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, tali requisiti sono valutati come di seguito riportato:

- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computali cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara come consorziate esecutrici, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di acquisire un requisito di partecipazione.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'ausiliario, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta, la durata e ogni elemento utile ai fini dell'avvalimento. (Allegato II.12 art 26).

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti di ordine generale e il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Secondo quanto disposto dalla Stazione Appaltante in accordo con la vigente normativa:

- **Non è ammesso** l'avvalimento per la categoria **OG1**;

- **È ammesso** l'avvalimento per le categorie: **OS28, OS30;**

- **È ammesso** l'avvalimento per la certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021.

Ai sensi dell'art 104 comma 3, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di autorizzazione o altro titolo abitativo richiesto per la partecipazione, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente punto, il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale, del Codice e dichiararli compilando le parti pertinenti del DGUE disponibile sulla piattaforma SardegnaCAT alla quale accede previa registrazione;

b) essere in possesso delle dotazioni tecniche e delle risorse umane e strumentali oggetto di avvalimento (eventuale SOA/UNI/EN/ISO 13485/2021) e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento (dichiarazione del DGUE).

NB: Si rammenta che, anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà obbligatoriamente essere registrato al servizio FVOE secondo le indicazioni del presente disciplinare.

Il concorrente allega all'interno della piattaforma SardegnaCAT nella sezione della busta amministrativa della RDO il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato **prima** del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta la volontà di ricorrere al subappalto e individua nel DGUE le tipologie di lavorazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In caso di mancata indicazione della volontà il subappalto è vietato.

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

Le lavorazioni relative alla realizzazione della Gabbia di Faraday, ricomprese nella categoria OG1, devono essere eseguite dall'aggiudicatario e **non** possono essere subappaltate. L'importo delle stesse è superiore al 50% delle lavorazioni di tale categoria, potrà essere subappaltata la restante parte delle lavorazioni OG1

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti, **la cessione del contratto è nulla**. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art 119, comma 2, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo l, comma l, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato f.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023, **non è ammesso il "subappalto a cascata", delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto** che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, come stabilito dal RUP data la natura specialistica delle lavorazioni.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 co. 3 del D.lgs. 36/2023.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le prestazioni e le lavorazioni a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni o lavorazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del codice dei Contratti;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni/lavorazioni o le parti di prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare.

In tale ultimo caso, in assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidale in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Con riferimento ai requisiti di esecuzione di cui **al D.M. n. 37/2008, art. 1, comma 2, lett. a), b), c), d), e)** si ribadisce che gli stessi dovranno essere posseduti dal soggetto che eseguirà le prestazioni all'avvio dell'esecuzione di dette attività.

In assenza del suddetto requisito, l'operatore economico al momento della partecipazione alla gara, potrà dichiarare all'interno **del DGUE e nell'Allegato 1 – Domanda di partecipazione,** di voler subappaltare a soggetto qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività. In assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato. Resta ferma la possibilità dell'operatore economico di poter acquisire il requisito in proprio prima dell'avvio della fase di esecuzione.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute **nei criteri ambientali minimi (C.A.M.)** di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, così come modificato dal "Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", cui si rinvia.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE E ADEMPIMENTI PNRR

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il rispetto della vigente normativa è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto.

A tal fine si specifica che:

- al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle lavorazioni di OG1 sarà applicato il contratto collettivo F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative di cui all'archivio del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro);

- al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie OS28 e OS30 sarà applicato il contratto collettivo C011 – Metalmeccanici.

Si precisa, in ogni caso, che, ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti, qualora il concorrente che ha presentato la migliore offerta abbia dichiarato di applicare il contratto collettivo diverso da quelli indicati negli atti di gara, il RUP verificherà del suddetto concorrente la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella sua offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, e la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Ai fini della valutazione di equivalenza si procederà secondo quanto previsto nell'Allegato I.01 – Contratti collettivi al codice come modificato con il D.Lgs. 209/2024.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto dei CAM come indicati nella relazione CAM e nel Capitolato.

In sede di presentazione dell'offerta, l'Operatore economico dichiara l'impegno al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi nell'Allegato 1 – Domanda di partecipazione come specificato nel par. 15.4 del presente Disciplinare.

Inoltre, per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti:

- ai sensi dell'art. 47 commi 2), 3) e 3 bis) della legge 29 luglio 2021 n. 108 e delle *"Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*" pubblicate nella G.U. del 30.12.2021, è richiesto agli operatori economici quanto segue:

il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al **30%** di occupazione giovanile;
- una quota pari allo **0%** di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Ai sensi dell'art 47 comma 7 della Legge 108/2021 la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno, dato il basso impiego di manodopera femminile nel settore di riferimento, **derogare** al limite dell'obbligo assunzionale femminile del 30%, come riportato nella Delibera del Commissario Straordinario dell'ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, n. 144/2025.

Gli operatori economici che occupano **un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici **che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIE

A norma dell'art. 53, comma 1, del Codice, per il presente affidamento non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, la garanzia definitiva sarà pari al 5% dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuale inadempimento e di tutte le situazioni previste dall'articolo 117 del Codice, ed è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La garanzia fideiussoria deve **prevedere espressamente:**

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, come disposto dal comma 6 dell'articolo 117 del Codice.

Per lo svincolo progressivo della garanzia definitiva e per il pagamento della rata di saldo si applicano i commi 8 e 9 dell'articolo 117 del Codice.

Polizza assicurativa: L'appaltatore è obbligato ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le polizze richieste dalla Stazione Appaltante, come riportato all'art 19 del Capitolato sono:

1) assicurazione che copra il danno per l'Appaltante nel caso di danneggiamento o di distruzione parziale o totale di impianti ed opere durante l'esecuzione dei lavori, per per una somma pari a 2.000.000,00 €;

2) assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi per il massimale di € 500.000,00.

Le polizze di cui ai precedenti commi devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino all'intervenuta approvazione del collaudo; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

11. SOPRALLUOGO

Prima della formulazione dell'offerta, per la migliore definizione delle necessità, gli Operatori economici possono effettuare il sopralluogo presso i locali oggetto d'appalto, previo contatto con il RUP, Ingegner Claudio Piergianni, reperibile all'indirizzo mail claudio.piergianni@aslsulcis.it e al contatto telefonico 3667774959.

Il sopralluogo, come indicato nella Delibera del Commissario Straordinario di ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, n. 144/2025 a modifica di quanto previsto nel Capitolato, **non** è obbligatorio, e potrà avvenire con l'intervento dei legali rappresentanti dell'Operatore economico, o di loro delegati.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un **importo pari a € 90,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara". A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.AC. (https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac).

Si precisa che l'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

Qualora il pagamento non risulti attestato, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Il mancato pagamento è sanabile anche se il pagamento è effettuato in data successiva a quella di scadenza di presentazione delle offerte. (Sentenza del Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 9 giugno 2025, n. 6)

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma, scaricabili dalla sezione "Informazioni" della homepage > "Manuali OE" e tramite il seguente link: https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la sottoscrizione tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata garantisce l'identità del sottoscrittore. Si chiede, pertanto, di **non allegare alcuna copia del documento d'identità** anche in considerazione degli adempimenti amministrativi legati all'ostensione della documentazione, ai sensi dell'art. 36 del Codice.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **13:00 del giorno 24 luglio 2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma SardegnaCAT non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 del presente Disciplinare.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.

Tutti i documenti e i file trasmessi dagli operatori economici devono essere liberamente accessibili e non protetti da password o altre restrizioni che ne impediscano la visualizzazione, la verifica o la valutazione da parte della stazione appaltante.

Al fine di agevolare la verifica della documentazione da parte della Stazione Appaltante, si richiede che le cartelle zippate contenenti file firmati digitalmente non vengano a loro volta firmate digitalmente. È consentito inserire file firmati all'interno di cartelle zippate, ma la cartella stessa non deve essere firmata. Ogni file deve essere firmato digitalmente in modo separato e individuale.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche, riportate al paragrafo 1 del presente disciplinare e nei Manuali presenti nella Piattaforma SardegnaCAT raggiungibile al link Manuale, nella sezione dedicata ai Manuali Operatori Economici, l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte in parte telematicamente e in parte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma SardegnaCAT, il DGUE deve essere compilato online sulla Piattaforma.

La compilazione del DGUE avviene attraverso le funzionalità di piattaforma come indicato nel manuale DGUE operatore economico raggiungibile al seguente link:

https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/105-oe-compilazione-dgue .

Si precisa che, per il sistema, la trasmissione del DGUE con tale modalità è indispensabile per poter procedere all'invio dell'offerta. Si raccomanda pertanto una attenta lettura del documento.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Amministrativa.

Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- la mancata presentazione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC è sanabile anche se il pagamento è effettuato in data successiva a quella di scadenza di presentazione delle offerte. (Sentenza del Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 9 giugno 2025, n. 6);

- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente **un termine di 5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SardegnaCAT per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) Allegato 1 - Domanda di partecipazione e modulistica;

2) **eventuale** Procura;

3) DGUE (tramite le funzionalità di sistema);

4) copia della UNI/EN/ISO 13485/2021;

5) **eventuale** Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4 (Allegato 1.2 – dichiarazioni dell'ausiliaria/contratto di avvalimento ecc);

6) **eventuale** Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;

7) **dichiarazione dei dati del titolare effettivo (Allegato 1.5)**, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore alla quale dovranno essere allegati: copia dei documenti di identità del rappresentante legale e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella dichiarazione e copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi. Tutti gli operatori economici, fatta eccezione per le imprese individuali, hanno un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato. Nel caso di un'entità giuridica, il concorrente deve individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività. Ai sensi della Circolare M.E.F. 13/2024, la dichiarazione resa nel DGUE da parte dell'operatore economico deve ritenersi comprensiva anche dell'assenza di conflitto di interessi in capo al suo titolare effettivo. Conseguentemente, non è richiesta la compilazione di alcun ulteriore modulo da parte del titolare effettivo in merito all'assenza di conflitto di interessi;

8) Allegato 1.5 – assolvimento imposta di bollo;

9) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

10) **solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti:** copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Ogni documento ulteriore potrà essere inserito nella sezione "Altra eventuale documentazione".

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 96, comma 15 del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è compilata tramite il modello messo a disposizione dalla CRC, allegato 1.

Deve essere presentata e firmata unicamente dall'Operatore Economico in forma singola o associata.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi dell'operatore economico e la forma di partecipazione e i relativi impegni in relazione a ciascuna forma;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la

circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- le qualificazioni eventualmente possedute;
- (eventuale) di quale impresa si avvale per l'avvalimento dei requisiti;
- (eventuale) l'adozione di misure di self-cleaning;
- (eventuale) in caso di concordato preventivo con continuità aziendale il provvedimento autorizzatorio per la partecipazione alla gara;
- (eventuale) in caso di sottoposizione a sequestro o confisca: il provvedimento autorizzatorio per la partecipazione alla gara;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di *(indicare)* oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di *(indicare)* o, in alternativa, di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List)
- di essere in possesso delle abilitazioni ex DM 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica o di non esserne in possesso e che pertanto procederà al subappalto (indicare le lavorazioni da subappaltare nel DGUE) o all'abilitazione per la fase di esecuzione;
- l'insussistenza in capo all'OE delle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) e h) del Codice;
- che l'insussistenza delle cause di esclusione automatiche e non automatiche di cui all'art. 94, commi 1 e 2, e all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice sono rese in relazione a tutti i soggetti che rivestono cariche rilevanti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice;
- che ricorre il caso di socio persona giuridica, e le dichiarazioni per gli amministratori (sussiste/non sussiste sentenza o decreto ovvero misura interdittiva relativa ad uno dei reati di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice (ai sensi dell'art. 94 comma 4 del Codice));
- di ritenere remunerativa l'offerta economica;
- di essere degli obblighi derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, dal Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 e previsto nel "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) Art. 6, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm.ii. Aggiornamento per il triennio 2023 – 2025", approvato con D.G.R. n. 12/4 del 30.03.2023, scaricabile al link e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità di ASL Sulcis Iglesiente;

- di accettare il patto di integrità di RAS – CRC;
- di aver preso visione e di accettare il documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" disponibile sul sito www.sardegnacat.it al link https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst;
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna il documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" disponibile all'indirizzo https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-generali-di-utilizzo/100-condizioni-generali-di-utilizzo e i Manuali Operativi presenti sulla medesima piattaforma;
- di non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.
- di aver preso visione della documentazione tecnica e amministrativa relativa alla presente procedura;
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'ANAC ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara.
- di allegare la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, di indicare il seguente numero seriale della marca da bollo *(indicare)*, producendo copia del contrassegno in formato.pdf., debitamente annullato con la sovrascrittura del CIG dell'appalto (Allegato 6) e di assumere ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- accettare i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nei documenti di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione
- di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto sui Criteri Ambientali Minimi, come richiamato nei documenti di gara;
- in caso di subappalto, la percentuale delle prestazioni da affidare a piccole e medie imprese;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. 36/2023.

Dichiarazioni PNRR/PNC

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta;

- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio c.d. DNSH - "Do No Significant Harm" (non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali) e, ove applicabili, agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;
- *(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- **di autorizzare** la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- di confermare che il domicilio digitale indicato nel documento sia quello presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 26.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Indicazioni per la sottoscrizione della domanda e delle relative dichiarazioni

La domanda e le relative dichiarazioni **sono sottoscritte** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

In caso di concorrente che partecipa in forma singola:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un procuratore, in quest'ultimo caso con allegata la documentazione nelle modalità indicate nel presente paragrafo

In caso di partecipazione in forma associata:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/ GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore ma deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'**assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il **codice IBAN IT07Y0100003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf., **debitamente annullato con la sovrascrittura del CIG dell'appalto**. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni (Allegato 1.5).

15.3 Documento di gara unico europeo

Al fine della partecipazione alla procedura di gara, **l'operatore economico** compila il DGUE sulla Piattaforma SardegnaCAT. Sarà cura dell'operatore economico compilare tutti i campi e specificare, tra l'altro, il possesso dei requisiti di ordine generale, come indicati nel presente disciplinare, nonché i requisiti di capacità speciale previsti dal presente disciplinare. Una volta conclusa la compilazione l'operatore dovrà scaricare il documento in formato pdf, firmarlo digitalmente e riallegarlo sulla Piattaforma elettronica cliccando su «Scegli il file» prima di selezionare «Conferma».

Il manuale per la compilazione del DGUE è disponibile sulla Piattaforma SardegnaCAT nel seguente link.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere compilato sulla piattaforma, sottoscritto e caricato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi di imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

- nel caso di avvalimento, anche dalla/e impresa/e ausiliaria/e.

Sarà cura dell'Operatore economico, e degli altri soggetti sopra indicati se del caso, compilare tutti i campi e specificare, tra l'altro, il possesso dei requisiti di ordine generale, come indicati nel presente disciplinare, nonché i requisiti di capacità tecnico-professionale.

15.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere compilato sulla Piattaforma SardegnaCAT seguendo le istruzioni per la compilazione del DGUE di cui al manuale.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) Le dichiarazioni dell'ausiliaria - Allegato 1.2;

2) il contratto di avvalimento;

3) (eventuale) attestazione SOA/ISO o documentazione a comprova del requisito oggetto dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione dovrà essere inserito nella busta amministrativa.

15.5 Documentazione e ulteriori dichiarazioni per i soggetti associati

I documenti di seguito richiesti dovranno essere inseriti nella piattaforma SardegnaCAT.

Si ricorda che le prescrizioni riportate nel paragrafo 9 del presente disciplinare, relative agli appalti finanziati con fondi PNRR/PNC, devono essere rispettate da ciascun soggetto associato in qualsiasi forma (mandante e mandataria - consorzio e consorziata esecutrice, etc).

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- Indicazione, nell'Allegato 1 (Domanda di partecipazione) delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- Dichiarazioni mandante/i lavori Allegato 1.1;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia dell'atto costitutivo, dello statuto del consorzio o GEIE e dell'elenco delle consorziate, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- Indicazione, nell'Allegato A (Domanda di partecipazione) delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- Dichiarazioni consorziata/e esecutrice/i Allegato 1.1;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Indicazione, nell'Allegato 1 (Domanda di partecipazione), dei seguenti elementi:

  a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

  b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate. Di tale impegno deve essere allegata copia nella documentazione da presentare in sede di offerta;

c) dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- (eventuale) Dichiarazioni mandante/i consorziata/e esecutrice/i lavori Allegato A.1

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- Indicazione, nell'Allegato 1 (Domanda di partecipazione), sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- Indicazione, nell'Allegato 1 (Domanda di partecipazione) delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- Copia del contratto di rete;

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- Indicazione, nell'Allegato 1 (Domanda di partecipazione) delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:

  - copia del contratto di rete

  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- indicazione, nell'Allegato 1 (Domanda di partecipazione) delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

• **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

  a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- indicazione, nell'Allegato 1 (Domanda di partecipazione) delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In generale si precisa che per tutti i documenti che si richiedono in copia la Stazione appaltante si riserva di chiedere, in qualsiasi momento della procedura, l'esibizione dell'originale o di una copia conforme all'originale.

15.6 Dichiarazione dati del titolare effettivo

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni utilizzando il modello di cui all'Allegato 5, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione dei dati del titolare effettivo, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, deve essere resa in adempimento a quanto previsto dall' articolo 22 del Regolamento UE/2021/241 del 12 febbraio 2021 e dalle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, in tema di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, allegate alla Circolare della RGS n 30, dell'11 agosto 2022.

Gli operatori economici devono dichiarare i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie, e rendere la dichiarazione relativa all'assenza i conflitto di interessi del titolare effettivo

utilizzando l'allegato 5: Dati titolare effettivo, nel quale sono contenuti i criteri per la corretta individuazione del titolare effettivo.

Alla dichiarazione, con riferimento a tutti i soggetti nella stessa indicati, dovranno essere allegati:

- copia dei documenti di identità del rappresentante legale e dei titolari effettivi;

- copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione dei dati sul titolare effettivo dovrà essere eseguita da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico digita a sistema nella piattaforma SardegnaCAT l'offerta economica, secondo le seguenti modalità e contenente, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- nel campo **"Ribasso percentuale**", il ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara al netto dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso). Il ribasso è espresso in cifre, con massimo 2 numeri decimali dopo la virgola, secondo il funzionamento della piattaforma per il calcolo automatico del punteggio.

- nel campo **"Costi aziendali salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**" indicare i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale. Tali costi dovranno essere quantificati dall'Operatore economico.

Detti costi relativi alla sicurezza aziendale connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- nel campo **"Costi della manodopera**" indicare i costi della manodopera, sulla base di quanto indicato nel quadro di incidenza della mano d'opera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo

dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Al termine dell'inserimento dei dati l'Operatore economico dovrà generare il file pdf dell'offerta economica, contenente i dati precedentemente indicati. Successivamente, il file pdf dovrà essere scaricato, senza modificarne il nome e il contenuto, firmato digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1. Il documento così generato dovrà essere caricato in Piattaforma per poter procedere all'invio dell'offerta. Si rimanda a quanto indicato nel Manuale "Presentazione offerta generica", raggiungibile al link OE_Presentazione offerta generica v1

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, qualora l'offerta sia conforme ai requisiti, alle condizioni, ai criteri indicati nel bando, nel presente disciplinare e nei documenti di gara, nonché provenga da un offerente che non sia stato escluso ai sensi dell'art. 94 del Codice e che soddisfi i criteri di selezione fissati nella lettera di invito e dal presente disciplinare.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Per la presente procedura non è prevista la seduta pubblica di apertura delle offerte.

La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante le sedute di gara, che saranno inviate attraverso la piattaforma, al termine della stessa.

La Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ex art. 107, comma 3, del Codice.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

N.B. Qualora, in esito alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione, si ravvisino i presupposti per disporre l'esclusione di uno o più concorrenti, la stazione appaltante procede allo scorrimento della graduatoria e alla verifica della documentazione amministrativa del secondo classificato, mantenendo ferma la soglia di anomalia.

Il seggio di gara, in composizione monocratica o collegiale, provvederà all'apertura delle buste economiche **in data 24 luglio 2025 ore 13:30.**

Le sedute, se necessario, saranno aggiornate nei giorni successivi. Nel caso in cui dovessero essere modificate la data o le modalità di svolgimento delle sedute, tali modifiche saranno comunicate ai concorrenti tramite la messaggistica della piattaforma digitale.

Successivamente si procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14;

c) redigere apposito verbale, anche attraverso il portale SardegnaCAT, relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Al termine delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, procederà alla formulazione della graduatoria finale.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il seggio di gara provvede a disporre **eventuali esclusioni** per:

- mancata sottoscrizione o sottoscrizione irregolare dell'offerta o mancata allegazione;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE ED ESCLUSIONE AUTOMATICA

Ai sensi dell'articolo 54 comma 1 del Codice, per la presente procedura è prevista l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In tale ipotesi il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato utilizzando il metodo A di cui all'allegato II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte.

In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il RUP valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, nel rispetto dell'articolo 110 del Codice, in relazione ai seguenti elementi:

a. economia del metodo di esecuzione dei processi di realizzazione dei lavori;

b. soluzioni tecniche prescelte o condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;

c. originalità dei metodi di lavorazione proposti dall'offerente.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il Responsabile della procedura verifica, ai sensi dell'art. 99 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto le dichiarazioni, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e del rispetto dei criteri di selezione di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, secondo la Delibera n. 464/2022.

La CRC, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del Codice**,** se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. In tale ipotesi si provvederà allo scorrimento della graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

A decorrere dall'aggiudicazione, la CRC procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 55 del codice non si applicano i termini dilatori previsti dal comma 3 lett. d) dell'articolo 18 del Codice. Pertanto, la stipulazione del contratto avverrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del Codice ed indicato al paragrafo 10.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il **contratto** è stipulato con scrittura privata semplice in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Secondo quanto disposto dalla Tabella A dell'Allegato al Codice I.4, l'imposta di bollo per la stipulazione del contratto che l'appaltatore dovrà versare è di euro 120,00.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante https://www.regione.sardegna.it/

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso della presente procedura, trovando attuazione l'inversione procedimentale, si evidenzia che gli atti della procedura, relativi all'offerta dell'aggiudcatario, saranno messi a disposizione con le modalità su indicate, avvertendo che la documentazione amministrativa degli altri operatori concorrenti non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante se non limitatamente a quella dell'aggiudicatario.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice, saranno devolute al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Cagliari ed è esclusa la competenza arbitrale.

Le controversie relative alla fase di affidamento della procedura, in capo alla Centrale Regionale di Committenza, saranno devolute al Tribunale amministrativo regionale competente presso il Foro di Cagliari.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla documentazione di gara.

La Direttrice del Servizio

(ai sensi dell'art. 30 comma 4 L.R. 31/1998)

Gabriella Mariani

GABRIELLA
MARIANI
25.06.2025
13:25:56
GMT+02:00